



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
Sezione Prima Civile
UFFICIO PROCEDURE CONCURSUALI

SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO

Il Tribunale composto dai seguenti Magistrati:

presidente relatore

giudice

giudice

sentito il giudice relatore in camera di consiglio;

visto il ricorso proposto

da

-debitore/i ricorrente/i-

e con l'ausilio del Professionista dell'OCC

letta la domanda volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;

vista la relazione depositata dal Professionista incaricato dall'OCC ex art. 269 CCII, con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione;

ritenuto applicabile l'art. 39 CCII e considerata completa, alla luce della suddetta norma, l'allegazione documentale depositata dall'istante a corredo del ricorso principale;

rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;

visto l'art. 270 CCII;



ritenuto che il debitore istante rientri tra i soggetti che possono accedere alla procedura di liquidazione controllata in quanto può considerarsi, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII, "*debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza*";

PQM

1. **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
2. **nomina**, quale giudice delegato alla procedura,
3. **nomina** ai sensi dell'art. 270, comma 2, CCII, liquidatore della procedura il **dott.** il quale, **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, deve aggiornare l'elenco creditori e titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione a cui deve notificare la sentenza stessa e, **entro 90 giorni** dall'apertura della presente procedura, deve predisporre l'inventario dei beni e il programma di liquidazione, ai sensi dell'art. 272 CCII;
4. **ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;**
5. **assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di **90 giorni** entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII, affinché predisponga lo stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
6. **ordina** la consegna o il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
7. **esclude** dal patrimonio di liquidazione, ai sensi dell'art. 270, comma secondo, lett. a) ed e), il saldo della carta fino alla concorrenza del triplo dell'assegno sociale e l'autoveicolo
8. **dispone** che, ai sensi degli artt. 270, quinto comma, e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata può essere iniziata sui beni compresi nella procedura, salva la possibilità del liquidatore di subentrare nella procedura esecutiva ai sensi dell'art. 216, decimo comma, CCII;
9. a precisazione di quanto sopra, **invita** il liquidatore a motivare dettagliatamente l'istanza di non subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente e, una volta ottenuta l'autorizzazione del giudice al non subentro, ad attivarsi, anche tramite il debitore, affinché la stessa sia dichiarata improcedibile;
10. **evidenzia** la non opponibilità alla procedura di liquidazione dei contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto, della pensione e delle operazioni di prestito su pegno;
11. **ordina** la trascrizione della presente sentenza, a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;

12. **determina**, valutate le osservazioni dell'OCC, nell'intero reddito la somma necessaria per il sostentamento **del debitore e/o della famiglia, ad eccezione della somma di € 350,00 o, comunque, quella eccedente quanto necessario per il proprio sostentamento mensile (€ 1.650,00), oltre alla tredicesima e alla quattordicesima (se non conteggiate dal gestore)**, da versare con cadenza mensile (la prima) e/o periodica (le altre) per i successivi tre anni che dovrà essere messa a disposizione della procedura;
13. **precisa** che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;
14. **precisa** che, indipendentemente da quanto previsto nel ricorso per l'apertura della presente procedura, le vendite sono effettuate con procedure competitive, trattandosi di principio inderogabile;
15. **precisa** che il compenso dovuto al Professionista incaricato dall'OCC e al liquidatore è, a mente del D.M. n. 202/2014:
- a. unitario (anche quando le figure non coincidono);
 - b. calcolato in base all'attivo realizzato e al passivo accertato;
 - c. ridotto dal 15% al 40% rispetto ai parametri previsti per le procedure concorsuali maggiori;
 - d. liquidato dal giudice, ai sensi dell'art. 275, comma terzo, CCII, al termine della liquidazione, se approvato il rendiconto, salvo eventuali acconti, e pagato alla chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276, secondo comma, CCII;
16. **invita** il liquidatore a riconoscere, nella predisposizione del progetto di stato passivo, a fronte di apposita domanda di ammissione, il privilegio al compenso del difensore del debitore, applicando i parametri (tra minimo e medio) del D.M. n. 55/2014 - volontaria giurisdizione, scaglione pari all'attivo messo a disposizione della procedura;
17. **invita** il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali e, al termine delle operazioni, a presentare il rendiconto della gestione che deve essere approvato dal giudice ai sensi dell'art. 275, terzo comma, CCII – la cui esecuzione deve essere autorizzata dal giudice ai sensi dell'art. 275, quinto comma, CCII e attuata mediante il mandato di pagamento – e l'istanza per la chiusura della procedura;
18. **dispone** che il liquidatore apra un conto corrente intestato alla procedura e che tutti i pagamenti effettuati dal conto corrente intestato alla procedura siano eseguiti previa autorizzazione ed emissione del mandato di pagamento emesso da parte del giudice;
19. **raccomanda** al liquidatore di verificare se le comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII, sono state eseguite e, in caso contrario, di provvedervi al più presto;
20. **dispone** che il liquidatore curi la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale, previa interlocuzione con l'attuale gestore del sito (*procedure in materia di sovraindebitamento*) o, nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, presso il registro delle imprese;

21. **autorizza** fin d'ora il pagamento di tutto quanto annotato nel foglio notizie (ex campione civile), dell'iva, di un gestionale scelto dal liquidatore, del servizio di fatturazione elettronica e di posta elettronica certificata per tutta la durata della procedura, invitando il liquidatore a depositare i modelli fiscali di pagamento e le fatture con attestazione di pagamento per il visto del giudice delegato;
22. **dispone** che il liquidatore notifichi la presente sentenza ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Si comunichi.

Pavia, 29/07/2025.

Il presidente estensore

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA



PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA
ENTE DEL TERZO SETTORE